

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 278/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 79/CGF – RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 2008

Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Dr. Alessandro Luciano - Componenti; Dr. Raimondo Catania; Sig.ra Maria Mostallino – Segretario f.f..

- 1) **RICORSO A.C. FERALPI LONATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. D'ASTOLI GIANCARLO SEGUITO GARA FERALPI LONATO/CASTEL S. PIETRO DEL 23.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008)

Con preannuncio di reclamo spedito in data 27.11.2008 a mezzo fax la società Feralpi Lonato, richiedeva gli atti inerenti la sanzione di cui in epigrafe. Pervenivano in data 1.12.2008 i motivi di reclamo.

Il sigor D'Astoli Giancarlo, tecnico della Ferali Lonato, è stato sanzionato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale per “avere, a fine gara, protestato nei confronti dell'arbitro rivolgendo al medesimo reiterate espressioni offensive”.

Sostiene la ricorrente:

- la assenza di specifici precedenti disciplinari nei confronti del tecnico, anche negli anni in cui ha militato nelle categorie superiori;
- una diversa interpretazione dei fatti e delle parole pronunciate dal tecnico.

Il ricorso è da respingere.

Lo svolgimento dell'episodio – così come puntualmente riportato dal direttore di gara e in quanto tale godente di fede privilegiata circa lo svolgimento dei fatti -, proprio nel momento del “fair play” al termine della gara, ed il contenuto delle frasi irrispettose e volgari pronunciate ripetutamente dal D'Astoli nei confronti del direttore di gara sono state normativamente qualificate dal Giudice e quantificate in maniera adeguata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Feralpi Lonato di Lonato (Brescia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TIENGO FIM PABULO LUIZ SEGUITO GARA GUIDONIA/LUPA FRASCATI DEL 23.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, rilevato che il calciatore Tiengo Fim Pabulo Luiz, è stato squalificato per 3 gare effettive dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale in quanto “espulso per doppia ammonizione, nell’abbandonare il terreno di gioco applaudiva l’Arbitro ed un suo assistente, in modo ironico”;

rilevato che avverso tale provvedimento sanzionatorio ricorre la società Lupa Frascati assumendo, attraverso le proprie difese, che la fattispecie addebitata al proprio tesserato non possa essere considerata come integrante quella punita dall’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.;

ritenuto che il comportamento sanzionato, ancorché considerato come un gesto di protesta, ha indiscutibile natura irrispettosa per le modalità di manifestazione, stante il consolidato orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva in tal senso;

rilevato, altresì, attesa la riconducibilità del gesto alla fattispecie contestata, che non sussiste l’asserita sperequazione sanzionatoria tra tale contegno ed uno astrattamente ingiurioso, ritenuti diversi dal punto di vista della percezione dell’offesa, in quanto unificati sotto la stessa previsione normativa;

ritenuta sostanzialmente corretta la decisione del GS di applicare la sanzione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Lupa Frascati di Frascati (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIERVINCENZI GUIDO SEGUITO GARA GAETA/VITERBESE DEL 30.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008)

Il calciatore Piervincenzi Guido, tesserato per la A.S. Viterbese, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con 4 giornate di squalifica per comportamento violento nei confronti di un avversario a gioco in svolgimento. (Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008).

La società reclamante, attraverso gli scritti difensivi, chiedeva a questa Corte la riduzione della punizione sportiva, assumendo che l’intervento del proprio calciatore era da considerarsi completamente fortuito.

Tanto premesso, la C.G.F. osserva che l’episodio contestato al Piervincenzi è stato dettagliatamente descritto dal Direttore di gara nel proprio rapporto da cui si deduce, senza ombra di dubbio, il comportamento illecito tenuto dallo stesso.

In una tale situazione, pertanto, ciò che rileva è la valutazione della congruità o meno della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Da un attento esame complessivo degli atti questa Corte ritiene congrua la squalifica nei confronti del Piervincenzi per 3 gare effettive, in quanto, seppur la condotta posta in essere dal calciatore è da ritenersi grave, tuttavia non ha prodotto alcuna conseguenza lesiva nei confronti dell’avversario, stante anche la mancanza, agli atti, di certificazione medica attestante una realtà diversa.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo, riduce la sanzione della squalifica da 4 a 3 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO A.C. SALO' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ROSSI MASSIMILIANO INFLITTA SEGUITO GARA CASTEL S. PIETRO/SALÒ DEL 30.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008)

Al 48° del secondo tempo, della gara Castel San Pietro/Salò disputata il 30.11.2008, il calciatore Rossi Massimiliano numero 9 della società Salò' a "*giuoco in svolgimento e palla lontana*" colpiva con uno schiaffo al volto un giocatore avversario.

L'arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Salò' chiedendo il riesame di tutta la questione con una riduzione della squalifica sul presupposto che il calciatore nella circostanza si divincolava della trattenuta dell'avversario colpendolo in modo assolutamente involontario ed inconsapevole, come conseguenza della dinamica dell'azione, e come poteva evincersi dall'esame di un filmato TV.

In buona sostanza parte ricorrente evidenziava come mancasse la volontarietà e l'intenzionalità e chiedeva quindi come sopra accennato a questa Corte una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva.

Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Rossi ha colpito volontariamente, nonchè a palla distante un avversario, non potendo avere ingresso nella fattispecie qualsivoglia filmato essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell'arbitro.

Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi previsti dall'art.19 comma 4 lett. b) C.G.S. correttamente applicati pertanto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Salò di Salò (Brescia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CAMPO MASSIMO SEGUITO GARA REAL MONTECCHIO/R.C. ANGOLANA DEL 30.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008)

Al 41° del secondo tempo, della gara Real Montecchio/Angolana disputata il 30.11.2008, il calciatore Campo Massimo numero 6 della società Real Montecchio a "*giuoco fermo*" colpiva con una testata un giocatore avversario.

L'arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione hanno presentato ricorso la società Real Montecchio ed il calciatore Campo chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che a fine gara il calciatore espulso Campo e il calciatore colpito Mucciante, si sono recati dall'arbitro a cui il Mucciante dichiarò di non essere in alcun modo stato colpito.

Secondo il ricorso il tutto era altresì evincibile dall'esame di un filmato TV.

Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Campo ha colpito volontariamente, nonchè a giuoco fermo un avversario, non potendo avere ingresso nella fattispecie qualsivoglia filmato essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell'arbitro, e non potendo altresì avere alcuna valenza successive dichiarazioni dell'avversario che al più dovrebbero essere portate alla cognizione del direttore di gara esclusivamente nella immediatezza del provvedimento disciplinare, così da essere dall'arbitro stesso valutate in relazione ai fatti dal medesimo in quel momento percepiti.

Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi previsti dall'art.19 comma 4 lett. b) C.G.S. correttamente applicati pertanto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Real Montecchio A.S.D. di Montecchio (Pesaro e Urbino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL' A.S.D. CASOLI CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARAGLINO ANGELO SEGUITO GARA MACERATESE/CASOLI DEL 7.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 10.12.2008)

Al 38° del secondo tempo, della gara Maceratese/Casoli disputata il 30.11.2008, il calciatore Maraglino Angelo, portiere n.1 della società Casoli, veniva allontanato dal terreno di giuoco poiché prendeva il pallone con le mani fuori dall'area di rigore al fine di evitare una chiara occasione da rete.

Successivamente in occasione della segnatura di una rete della propria squadra rientrava sul terreno di giuoco ed esultando in maniera vivace sbeffeggiava gli avversari.

Tale suo comportamento creava disordini a bordo campo.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 66 del 10.12.2008 , lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Casoli chiedendo il riesame di tutta la questione ed evidenziando come il Giudice Sportivo avesse in realtà travisato i fatti ove affermava nella motivazione che il Maraglino sarebbe stato espulso per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un avversario, quando al contrario l'espulsione era avvenuta per "un fallo di mano".

Chiedeva una attenuazione della sanzione sul presupposto che il calciatore, nella circostanza in cui la propria squadra segnò la rete, sarebbe entrato solo per festeggiare i propri compagni e non per sbeffeggiare gli avversari, dovendo così ricorrere una circostanza attenuante tale appunto da integrare la invocata riduzione della squalifica.

Ciò posto osserva questa Corte come le prospettate censure non meritino accoglimento.

Ed infatti ai sensi del comma 10, dell'art.19, del vigente C.G.S., al calciatore espulso dal campo – per qualsivoglia ragione - è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara.

Correttamente pertanto – a prescindere dalla motivazione del Giudice Sportivo - per il solo "fallo di mano", che ha comportato l'espulsione, il Maraglino è stato squalificato per 1 gara.

Analogamente, è a dirsi per l'ulteriore sanzione.

Infatti in virtù di quanto previsto dal comma 4 lett. a), del citato art.19, per il caso di condotta gravemente antisportiva è prevista la squalifica per due giornate.

Come può evincersi dal referto arbitrale il comportamento del Maraglino ha integrato la fattispecie astratta prevista dalla norma tanto è vero che in conseguenza di detto comportamento si sono venuti a creare disordini a bordo campo.

Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi previsti dall'art.19, come meglio sopra indicati, così pertanto correttamente applicati dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Casoli di Casoli (Chieti) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma 20 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete